

N. R.G. 5823/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

La Dott.ssa Gaia Di Bella, Giudice della I Sezione Civile del Tribunale di Catania,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5823/2012** promossa da:

COMUNE DI MINEO, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PASSANTE GIANFILIPPO

OPPONENTE

contro

O.D.A. OPERA DIOCESANA DI ASSISTENZA, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TROVATO GIAMPIERO MARIA

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza del 30.3.2016, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Il Comune di Mineo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 677/2012 con cui le era stato intimato il pagamento di € 10.618,27 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione per esistenza di clausola arbitrale nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Catania in virtù, rispettivamente, degli artt. 20 e 24 della convenzione sottoscritta tra le parti il 1.10.2008; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda di parte opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine la condanna dell'ASP di Catania – previa autorizzazione alla chiamata in giudizio – al pagamento del dovuto in favore dell'opposto, con vittoria di spese e compensi.

L'ODA (Opera Diocesana Assistenza), eccepiva l'infondatezza della eccezione inerente il difetto di giurisdizione, deducendo la non applicabilità della clausola arbitrale alla controversia in oggetto ed insisteva in domanda, chiedendo anche il rigetto della richiesta di chiamata in giudizio dell'Asp di Catania.



La controversia, istruita documentalmente, alla seconda udienza tenutasi innanzi al decidente del 30.3.2016, veniva assunta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.

Sono fondate entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte opponente.

Recita l'art. 20 della convenzione stipulata in data 1.10.2008 : “ Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente ed da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti nel settore”; sebbene la clausola sia estremamente generica, va tuttavia rilevato che ai sensi dell'art. 808 quater cpc “*Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.*”; deve ritenersi, pertanto, che la controversia in oggetto rientri nel novero di quelle che le parti hanno inteso rimettere al collegio arbitrale, posto che oggetto della domanda è l'accertamento della sussistenza del diritto di parte opposta a conseguire il corrispettivo , ovvero la quota integrativa, per l'attività di ricovero ed assistenza prestata proprio in dipendenza e nell'ambito della convenzione del 1.10.2008.

Valga altresì evidenziare che questo Tribunale era comunque anche territorialmente incompetente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in virtù di quanto pattuito tra le parti all'art. 24 della detta convenzione, ove si legge “In caso di controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Caltagirone”.

Le parti hanno concordato, dunque, una deroga ai criteri di competenza territoriale, individuando un Foro esclusivo né parte opposta, costituendosi, ha preso posizione in merito alla validità della clausola in oggetto.

Trova dunque applicazione, nel caso di specie, il principio affermato da Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 09/11/2004, e reiteratamente confermato, secondo il quale "la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria"; ed inoltre: “ In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di



accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (cfr Cass. Civ. sent. n. 14594/2012).

Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 i cui compensi, tenuto conto del valore della controversia e delle ragioni della decisione, sono ridotti in misura pari al 50% ex art 4 DM cit.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

- Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Catania ad emettere il decreto ingiuntivo n. 377/2012 che viene revocato;
- Condanna parte ODA Opera Diocesana Assistenza, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Mineo, liquidate in complessivi € 2.417,50 per compensi ed € 111,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Catania, il 8.8.2016.

IL GIUDICE
(Dott.ssa Gaia Di Bella)

